

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI AI SENSI
DELL'ART. 110, COMMA 6 DEL D. LGS. 267/2000**

**TITOLO I
CAPO I**

**ARTICOLO 1
FINALITA'**

1. Il presente regolamento ha il fine di tutelare la gestione efficiente, economica ed efficace degli affidamenti di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione.
2. Altresì si intendono tutelare la trasparenza e la corretta gestione delle provviste economiche pubbliche, anche ai fini di cui all'articolo 3, comma 56 della legge n. 244/07, nonché dell'articolo 110, comma 6 del tuel n. 267/00 e dell'articolo 7, commi 6 e 6 – bis del D. Lgs. n. 165/01.

**ARTICOLO 2
OGGETTO**

1. Sono da considerarsi comprese nell'ambito del presente regolamento le prestazioni di lavoro autonomo contratte ai sensi di cui all'articolo 2222 e ss. del codice civile.
2. Il presente regolamento disciplina, pertanto, il conferimento a persone fisiche degli incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione coordinata e continuativa anche rese nella forme occasionale.

**ARTICOLO 3
DEFINIZIONI**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - collaborazione: una prestazione professionale di alto livello professionale svolto anche nella modalità della collaborazione coordinata e continuativa, anche occasionale;
 - incarichi di studio: sono prestazioni individuate con l'ausilio dei parametri indicati dal DPR 338/1994 che all'art. 5 determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di una attività di studio prodromica alla consegna di una relazione finale scritta nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - incarichi di ricerca: prestazioni che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte della Amministrazione;
 - consulenze: prestazioni si intende le richieste di pareri ad esperti, su oggetti e/o materie determinate;
 - incaricato: il professionista ovvero la persona, che ricorrendo i presupposti di cui al presente regolamento può essere destinatario di un incarico come sopra descritto;
2. In ciascuno dei casi sopra definiti la prestazione professionale deve essere di elevata specializzazione universitaria, salvi i casi diversamente stabiliti dalla legge per i quali non occorre tale titolo e nei casi di prestazione da parte di soggetti iscritti in albi o a ordini professionali, nonché nei casi di attività nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando l'accertamento dell'esperienza maturata nel settore specifico.
3. Nei casi in cui è prevista la consegna di una relazione finale ovvero di un elaborato, esso potrà avere anche una forma tecnico – progettuale o descrittiva.

CAPO II
ARTICOLO 4
COMPETENZE

1. Gli incarichi di collaborazione a soggetti esterni ai sensi dell'art.110, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 sono conferiti dal Responsabile del Servizio competente per materia (come individuato dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi e/o dal Piano degli Obiettivi), nel rispetto degli indirizzi forniti dagli organi di governo con gli atti di programmazione e con quelli previsti dalla legge.

ARTICOLO 5
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

1. Formano oggetto degli incarichi di collaborazione e le prestazioni professionali a soggetti esterni all'Amministrazione non esigibili dai dipendenti dell'Ente ove essi siano sprovvisti della professionalità occorrente, come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento.
2. Tali prestazioni devono essere caratterizzate da elevata professionalità e, salvi i casi disciplinati dall'articolo 3, comma 2, occorre possedere il titolo della laurea.
3. Il titolo di Laurea potrà essere:
 1. di durata triennale e dovrà essere, altresì, corredato di idonei titoli di specializzazione universitaria o similari;
 2. ovvero consistere nella laurea magistrale secondo i cc.dd. vecchi ordinamenti;
4. I titoli devono essere tutti provabili documentalmente.
5. Il soggetto affidatario deve avere i requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici, ad eccezione dei limiti di età.

ARTICOLO 6
PRESUPPOSTI OGGETTIVI

1. Al fine di affidare gli incarichi di cui al presente regolamento occorre che non vi sia in servizio alcun dipendente in possesso delle medesime competenze per le quali si intende ricorrere con soggetti estranei all'Amministrazione. A tal fine il responsabile del Settore competente per materia attesta, prima di conferire l'incarico che non vi sono professionalità interne idonee allo scopo, né le capacità strutturali per svolgere l'incarico.
2. Agli incarichi esterni l'Amministrazione potrà ricorrere solo per soddisfare le funzioni istituzionali, attribuite dall'ordinamento.

ARTICOLO 7
ELEMENTI COSTITUTIVI DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento devono:
 - a. essere riferiti a progetti e oggetti specifici e determinati;
 - b. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge, nonché dal presente regolamento;
 - c. i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta. La correlazione va stimata in termini di proporzionalità;
 - d. corrispondere ai presupposti di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

2. Il luogo e la forma scritta della prestazione sono elementi costitutivi dell'incarico.

TITOLO II
CAPO I
PROCEDIMENTO

ARTICOLO 8
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento devono essere programmati dal Consiglio comunale, come disciplinato dalla legge n. 244/07.
2. A tal fine un' apposito programma della relazione previsionale e programmatica deve contenere gli elementi costitutivi dell'incarico da affidare.
3. I corrispettivi troveranno idonea collocazione in bilancio a ciò creando un apposito capitolo di spesa.

ARTICOLO 9
MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Il procedimento è aperto con l'assunzione di una determina a contrarre ex articolo 192 del tuel n. 267/00.
2. Per prestazioni professionali il cui valore è stimato fino a 4.800,00 esclusi oneri previdenziali e fiscali, si può procedere affidando direttamente l'incarico ad un professionista.
3. Per prestazioni professionali il cui valore sia superiore alla soglia di cui al comma precedente e sia inferiore ad € 20.000,00 si procede mediante indagine di mercato, espletata attraverso una lettera di invito da inviare ad almeno 5 soggetti dotati dei requisiti necessari. contenente:
 1. il programma cui l'incarico si riferisce;
 2. l'oggetto dell'incarico;
 3. le condizioni del rapporto, anche in relazione ai tempi o a particolari modalità di esecuzione della prestazione;
 4. le clausole ritenute essenziali;
 5. il termine entro cui proporre la propria offerta di prestazione;
4. Per prestazioni professionali il cui valore sia superiore ad € 20.000,00 e inferiore ad € 211.000,00 si procede mediante procedura aperta, con avviso pubblico.
5. Per gli incarichi di valore superiore ad € 211.000,00 si procede mediante procedura aperta secondo le norme comunitarie.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 gli avvisi sono, altresì, inviati agli ordini professionali corrispondenti alla professionalità da acquisire.
7. Un medesimo soggetto, in ogni caso, non può essere affidatario di più incarichi presso la medesima amministrazione durante il medesimo anno.
8. Il responsabile apicale competente, nei casi stabiliti dal comma 4 e 5 del presente articolo, predispose un apposito avviso di selezione da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno 15 giorni consecutivi, nel quale sono evidenziati:
 - a. i titoli, i requisiti professionali, comprensivi delle specializzazioni e le esperienze richieste per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - b. il termine, non inferiore a 15 giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi "curricula" e delle eventuali ulteriori

- informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- c. i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione e di punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;
 - d. le modalità di realizzazione dell'incarico e il luogo;
 - e. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - f. il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.
9. L'esperienza può essere valutata non necessariamente in riferimento all'età del candidato professionista.

ARTICOLO 10

CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Le clausole contrattuali ritenute essenziali sono:
 1. oggetto;
 2. il compenso;
 3. il luogo e le modalità di esecuzione;
 4. durata;
2. La durata della prestazione deve essere certa. La proroga del termine finale è ammessa per una sola volta, prima che il termine venga a scadenza e per motivi oggettivi non imputabili alle parti contrattuali.
3. La forma del contratto è generalmente quella della scrittura privata semplice. Sono ammesse le forme convenzionali.

ARTICOLO 11

VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

1. La verifica della prestazione è realizzata dal Responsabile del procedimento, anche di concerto con chi ha usufruito direttamente della prestazione nei casi in cui i due soggetti non coincidano.

CAPO III

ARTICOLO 12

LIMITI

- 1 Il presente regolamento non si applica al conferimento di incarichi professionali relativi ai lavori pubblici (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, di direzione dei lavori, di collaudo, ecc) per il quale valgono le disposizioni di legge, né agli incarichi per la difesa in giudizio, presso ogni tipo di giurisdizione.
- 2 Non si applica inoltre ad ogni altra prestazione professionale per la quale la normativa preveda una disciplina speciale.
- 3 Il responsabile del procedimento verifica che il costo della prestazione rispetti i limiti della spesa per il personale, limitatamente agli incarichi che secondo le norme in vigore vanno incluse nelle spese di personale.
- 4 L'importo complessivo dei compensi per incarichi a soggetti esterni non potrà essere

superiore al 10% della spesa per il personale, per ciascun anno di riferimento e comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente, nonché dell'Irap.

ARTICOLO 13

RINVIO

1. Per quanto non contenuto e disciplinato nel presente regolamento si applicano le norme sul procedimento amministrativo, di contabilità proprie degli enti locali, nonché in via residuale le norme del codice civile.